

Osservazioni di Confimi Industria sul Disegno di Legge n. 1248 (D-L 32/2019 - Sblocca Cantieri)

CONFIMI INDUSTRIA - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata già CONFIMI IMPRESA, è la Confederazione datoriale nata il 5 dicembre 2012 e guidata da Paolo Agnelli.

CONFIMI INDUSTRIA aggrega diverse Associazioni territoriali ed Associazioni di Categoria fuoriuscite da altri sistemi associativi ed è rappresentativa dei più importanti settori produttivi. Rappresenta circa 40 mila imprese per 495 mila dipendenti con un fatturato aggregato di quasi 80 miliardi di euro e ha al proprio interno le diverse categorie merceologiche.

È presente sul territorio nazionale con 350 funzionari, 30 fra associazioni territoriali e regionali di I livello (e 50 sportelli) e 4 associazioni nazionali trasversali (ANIER – Associazione nazionale imprese edili in rete; ASSORIMAP – Associazione nazionale riciclo materie plastiche; CONFCULTURA – Associazione nazionale delle imprese private che gestiscono i servizi, la valorizzazione, fruizione e promozione del Patrimonio Culturale; FINCO – Federazione Industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni).

Ultima associazione entrata in ordine cronologico nel sistema CONFIMI INDUSTRIA è la storica FEDERLAZIO che esiste dal 1972 (che conta su circa 3.200 PMI nel Lazio) e che rappresenterà CONFIMI INDUSTRIA nella Regione Lazio.

È presente in Albania con AIIA (Associazione Italiana Imprenditori in Albania) - CONFIMI INDUSTRIA ALBANIA e con due persone come ufficio nazionale a Bruxelles presso la sede della Regione Lombardia.

CONFIMI INDUSTRIA nasce dalla necessità di rappresentare e di salvaguardare in Italia il mondo e le esigenze reali del settore manifatturiero e dei servizi alla produzione che ha contraddistinto la fortuna e il benessere del nostro Paese.

In CONFIMI INDUSTRIA sono rappresentate e radicate imprese italiane manifatturiere e delle attività ad esse collegate, che si pongono come primo obiettivo quello di tornare ad essere “la voce” degli imprenditori in grado di rispondere concretamente alle esigenze dei propri associati.

Il primo agosto del 2013 CONFIMI INDUSTRIA ha ottenuto il riconoscimento sindacale da parte di CGIL, CISL e UIL con il quale è diventato soggetto contrattuale. È firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro.

CONFIMI INDUSTRIA è abituale interlocutore riconosciuto dalla politica a livello governativo e parlamentare; è audita in sede di Legge di Bilancio e nelle principali audizioni inerenti al settore delle PMI.

Siede ai principali tavoli ministeriali quali quelli del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Politiche Agricole, del Ministero dell'Economia e Finanze, del Ministero del Lavoro, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Siede al tavolo operativo delle PMI del MISE.

CONFIMI INDUSTRIA ha siglato con il Ministero dell'Interno, in data 20 aprile 2017, il Protocollo sulla sicurezza e sulla legalità per la prevenzione dei tentativi della criminalità organizzata.

CONFIMI INDUSTRIA siede ai tavoli e dialoga concretamente con ABI (Associazione Bancaria Italiana), con l'Agenzia delle Entrate e con l'Agenzia delle Dogane

CONFIMI INDUSTRIA, nell'ottica inoltre di rafforzare il carattere d'internazionalizzazione delle PMI manifatturiere, ha siglato protocolli con organizzazioni quali SACE, ICE, SIMEST componenti della Cabina di Regia dell'internazionalizzazione governativa. Di questa attività ad esempio ne sono concreta dimostrazione la Missione istituzionale ed economica in Macedonia del 2015, quella a Cuba con il viaggio di Stato del Governo Italiano del 2016 e quella in Angola del febbraio 2017.

Trasmettiamo di seguito le osservazioni di Confimi Industria sul Disegno di Legge n. 1248 (D-L 32/2019 - Sblocca Cantieri):

- 1. Qualificazione delle Stazioni Appaltanti:** è necessario sbloccare l'approvazione del DPCM ex art. 38, comma 2 del Codice.
- 2. Qualificazione degli Operatori Economici:**
 - deve essere basata sulle reali capacità dell'impresa espresse in termini di attrezzature, qualificazione del personale e know how (Art. 83, comma 2 del Codice);
 - importanza dei requisiti di qualificazione specifici per le lavorazioni c.d. Superspecialistiche (art. 89, comma 11 Codice);
 - necessità di continuare a vietare l'uso dei lavori subappaltati da parte dell'appaltatore per qualificarsi in attività che non ha realmente svolto (art. 105, comma 22 Codice).
- 3. Avvalimento:** massima riduzione possibile della sua applicazione (Art. 89 Codice). Si tratta di un istituto introdotto dai Paesi del Nord Europa dove era necessario allargare la platea degli offerenti. Tema assolutamente inattuale in Italia. Peraltro l'uso, e spesso l'abuso, dell'istituto dell'avvalimento non va certamente nella direzione della qualità dell'opera. L'unico avvalimento ammesso è quello di garanzia. L'anello mancante è che l'ausiliario si impegna a garantire il risultato nei confronti del soggetto operante, ma non nei confronti delle **stazioni appaltanti**.
- 4. Subappalto:** da più parti si invoca un allargamento delle maglie (limite 30 % introdotto dalla Legge antimafia) ma la potestà appartiene al Parlamento e il limite del 30% rappresenta una protezione dalle possibilità di infiltrazioni criminali. Nelle disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali” prevede l'aumento della percentuale consentita da affidare il subappalto dal 30% al 50%. Questa modifica al Codice dei Contratti - al contrario di molte delle altre che effettivamente sono volte alla semplificazione del sistema – non ha alcun legame con la necessità di velocizzare i cantieri. Non si vuole demonizzare l'istituto del subappalto, previsto dal nostro Codice, ma l'uso distorto che nel nostro Paese se ne è sempre fatto, una zona opaca, all'ombra della quale prosperano il lavoro

nero, i cantieri insicuri che generano infortuni sul lavoro. È un fenomeno sotto gli occhi di tutti, asseverato da statistiche, prove e controprove. Ma ci sono degli effetti meno evidenti, ma non meno gravi nel tempo, che promanano da un uso distorto del subappalto nei LLPP: quello della progressiva dequalificazione dei lavori, particolarmente delle opere specialistiche e superspecialistiche (OS e SIOS). Ce ne rendiamo periodicamente conto in occasione di disastri dovuti anche alla scarsa qualità delle opere e della relativa manutenzione. La disposizione sulla terna degli appaltatori è la principale delle disposizioni che sarebbe meritevole di cancellazione dall'ordinamento. È necessario che le **stazioni appaltanti** paghino direttamente i soggetti che a diverso titolo fanno parte della filiera degli appalti indipendentemente dalla dimensione delle imprese.

5. **In house:** previsione del decreto che delinea la quota di importo che il **concessionario** è tenuto ad appaltare all'esterno. In particolare, è anomalo per i **concessionari autostradali** che vi siano divergenze applicative nelle percentuali.
6. **Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEV) e massimo ribasso:** materia in cui il legislatore principe è il Parlamento Europeo. A Bruxelles viene prediletto il criterio dell'OEV. L'OEV è ideale nel campo dei servizi e delle forniture, ma ha bisogno che i meccanismi che la presiedono siano migliorati al fine di "oggettivizzare" la discrezionalità (fondamentale, a questo proposito, la Commissione esterna alla **Stazione Appaltante**) e che la soglia del Massimo Ribasso nel settore dei Beni Culturali sia innalzata allineandola a quella degli altri lavori (art. 148, comma 6 del Codice). L'obiettivo di questa proposta per i Beni Culturali non è volta a sostenere il massimo ribasso in quanto tale ma la media dei ribassi; il criterio del minor prezzo deve quindi essere sempre accompagnato da una valutazione ed esclusione delle offerte anormalmente basse (come previsto dall'art. 97, c. 2 del Codice).
7. Necessità di mandare in cantina l'esperimento della legislazione flessibile delle **linee guida di Anac** che hanno creato solo una sovrapposizione e un'ulteriore incertezza legislativa. È apprezzato il suo contributo soprattutto sul fronte del precontenzioso per cercare di deflazionare il ricorso al giudice ed i poteri di vigilanza e di controllo, ma dovrebbero essere meno incisivi i poteri paralegislativi che invece competono al Parlamento.

8. **Suddivisione della categoria di appartenenza, ossia OS24, in due parti differenti:**
 - **OS24 A:** contenente tutti i settori;
 - **OS24 B:** comprendente solo i siti storici vincolati. Molto spesso vi sono state imprese che hanno operato in questi siti senza competenza e professionalità e rovinando il patrimonio storico artistico.

9. **Split payment:** assolutamente da superare, specie per i Consorzi che ricevono le fatture con IVA dai consorziati, ma non incassano l'IVA dalle S.A.

Maggio 2019